

Prot. n. 28/2018

Al Commissario Prefettizio del Comune di Nettuno
Dott. Bruno Strati

Oggetto – “Avviso pubblico per la selezione soggetto installatore impianti pubblicitari con partecipazione del comune agli introiti” (Deliberazione Giunta Comunale n. 40 del 21/03/2017): vizi di legittimità del procedimento fin qui seguito

Si premette che la legge 241/1990 ha stabilito come principio generale la necessità della partecipazione al procedimento amministrativo anche dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni, come per l'appunto anche “Verdi Ambiente e Società” (VAS) di cui Responsabile del Circolo Territoriale di Roma è il sottoscritto, che fin dal 2010 si interessa della regolarità degli impianti pubblicitari, offrendo consulenze a titolo gratuito a chiunque le venga a richiedere su tutte le materie trattate nel sito www.vasroma.it.

La legge permette di rappresentare i propri interessi, nonché di fornire informazioni utili per l'istruttoria finale, come sancito dalla VI° Sezione del Consiglio di Stato con sentenza n. 4480 del 26 giugno 2004 secondo cui *«le norme di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, non devono essere applicate in modo meccanico e formalistico, in quanto la partecipazione del cittadino al procedimento amministrativo, che si sostanzia nella possibilità di presentare memorie, osservazioni e controdeduzioni, è finalizzata alla effettiva e concreta realizzazione dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa, predicati dall'articolo 97 della Costituzione e quindi, in ultima analisi, alla corretta (e giusta) formazione della volontà di provvedere da parte della pubblica amministrazione.»*

In particolare ai sensi degli articoli 7 e 9 della legge 241/1990 i soggetti così tutelati dalle norme indicate sulla partecipazione sono tra gli altri i potenziali controinteressati, ossia coloro i quali subiscono – come nel caso di cui all'oggetto - un pregiudizio evidente e concreto dagli eventuali accertati vizi di legittimità, in danno del decoro della città di Nettuno.

L'art. 9 della legge n. 241/1990 dà facoltà anche al sottoscritto, in qualità di responsabile del Circolo Territoriale di Roma della associazione “Verdi Ambiente e Società” (VAS), che è portatrice di interessi diffusi, di intervenire nel procedimento di cui all'oggetto e di presentare ai sensi della lettera b) del successivo art. 10 un proprio contributo con il presente documento.

L'articolo 10 della legge n. 241/1990 prescrive che gli Enti portatori di interessi diffusi, anche in qualità di controinteressati, possono anche per il caso di cui all'oggetto «presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento» e qualora tali istanze siano disattese la

pubblica amministrazione ha il dovere di darne conto nella motivazione del provvedimento: il presente documento vale quindi come “memoria” con cui il sottoscritto a nome di VAS intende partecipare al procedimento di cui all’oggetto ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge n. 241/1990.

Con riferimento all’argomento di cui all’oggetto si riporta di seguito in ordine cronologico la sequenza dei fatti di cui questa associazione è venuta a conoscenza e che in un rapporto di causa ed effetto mettono in grande evidenza i vizi di legittimità di tutto il procedimento che è stato fin qui seguito riguardo a quello che è stato chiamato dai media “bando dei gonfaloni”.

1 – Come riportato nella sentenza breve del TAR del Lazio n. 4796 del 6 marzo 2018, *«la Next s.r.l.s. ha dedotto a) di aver proposto, con missiva del 2.02.2017, al Comune di Nettuno un progetto di affissione di banner pubblicitari ai lampioni della luce della città»*.

Si tratta di una notizia fino a pochi mesi fa sconosciuta, venuta fuori solo in sede di ricorso al TAR presentato dalla S.r.l.s. “Next”.

2 – Ad appena un mese di distanza con deliberazione n. 40 del 21 marzo 2017 la Giunta Comunale ha deciso all’unanimità un *«avviso pubblico per la selezione soggetto installatore impianti pubblicitari con partecipazione del comune agli introiti»*: non è dato di sapere in che misura sia stato recepito lo stesso identico “progetto” proposto dalla S.r.l.s. “Next”.

Nelle premesse della deliberazione si parla ad ogni modo di un *«previo riconoscimento al Comune di una percentuale sui compensi frutto dell’attività pubblicitaria, oltre che dell’imposta comunale sulla pubblicità regolarmente calcolata»*.

Dopo che il Sindaco **Angelo Casto** è stato sfiduciato, in un documento rivolto a lui che il 6 maggio 2018 è stato pubblicato sul quotidiano “Il Clandestino”, intitolato “La verità”, a firma degli allora assessori Simona Sanetti, Nanda Salvatori, Daniele Mancini, Guido Fiorillo e Stefano Pompozzi, che hanno approvato la deliberazione n. 40/2017, è riportato il seguente passo: *«Sinceramente ci scusiamo per non esserci accorti che nel “sacco” (così si chiama in gergo il cumulo degli atti allegati al bilancio) delle delibere finanziarie ce ne era una che avrebbe portato i cittadini di Nettuno sotto il Comune con i forconi: di chi era l’idea di trasformare il Piazzale di San Rocco (ma in verità tutto il centro dal confine di Anzio) in un trionfo di pubblicità sui pali dell’illuminazione? alle nostre rimostranze non hai proferito parola così come quando più di uno di noi ha avuto modo di leggere una imbarazzante mail a te indirizzata rinvenuta sul tuo tavolo».*

La deliberazione precisava ad ogni modo sia le dimensioni degli impianti (mt. 2x1 bifacciali) che la loro tipologia a “standardo”: benché non previsti nel vigente Regolamento di pubblicità dentro il centro storico, la delibera disponeva paradossalmente che *«gli impianti dovranno essere tutti collocati nel rispetto delle norme del codice della strada e del vigente regolamento comunale»*.

La deliberazione stabiliva fra l'altro quanto segue: «**La selezione avverrà in relazione all'offerta più vantaggiosa presentata per il numero di impianti indicati, in termini economici e comunque espressa in forma di percentuale sui proventi delle diffusionsi pubblicitarie, con una base minima di partecipazione del 10%**».

Il 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 dispone testualmente che «**su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ... che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato**»: dalla deliberazione n. 40/2017 si evince che la proposta di deliberazione (registrata come n. 51/2017) è partita dall'Ufficio Ragioneria e che in data 16/03/2017 il dott. **Luigi D'Aprano** ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica come Responsabile di Settore, mentre come Responsabile del Settore Finanziario ha dichiarato non necessario il parere in ordine alla regolarità contabile.

Nel corso di un incontro concesso dal dott. Luigi D'Aprano il 13 aprile 2017, a cui anche il sottoscritto ha avuto modo di partecipare come consulente a titolo gratuito, il discorso è caduto ad un certo punto sulla deliberazione n. 40/2017: il dott. Luigi D'Aprano ha reagito in un modo risentito nei confronti del sottoscritto di fronte alle perplessità che gli ha espresso riguardo alla regolarità di un simile provvedimento, non sapendo peraltro a quel momento del parere favorevole rilasciato proprio da lui in ordine alla regolarità tecnica.

3 – Con Determinazione Dirigenziale n. 264 del 24 aprile 2017 è stato approvato l'avviso pubblico ed il modulo di domanda: l'avviso pubblico non può non avere confermato ad ogni modo la "**base minima di partecipazione del 10%**".

4 – Tra il 30 ed il 31 maggio 2017 sono state registrate al protocollo del Comune le offerte trasmesse da 3 sole ditte: "**NEXT**" (che ha dapprima inviato 2 buste registrate il 19/5/2017, che ha poi sostituito con un unico plico registrato il 30/5/2017), "**AVIP ITALIA**" e "**COMUNICANDO LEADER**".

5 – Per la procedura di apertura delle buste con le offerte e per la loro valutazione, il 27 giugno 2017 si è riunita una apposita Commissione composta dal Dott. **Luigi D'Aprano** (in qualità di Presidente della Commissione), dal Maggiore **Franco Paolini** (come Responsabile Tributaria Polizia Municipale) e dall'Arch. Jr **Stefano Bernicchia** (quale Funzionario Area Tecnica Assetto del Territorio).

Pur dovendolo sapere nell'ambito delle rispettive competenze, tutti e tre sembrano avere ignorato che sia le dimensioni che la tipologia degli impianti pubblicitari non sono consentite dal vigente Regolamento dentro il centro storico.

La Commissione ha deciso di escludere la ditta "AVIP" perché «**la tipologia della struttura proposta (vedi sezione "qualità degli impianti") non risulta conforme a quanto stabilito dall'avviso pubblico al punto 2) sia per dimensioni che per tipologia degli impianti proposti**».

La Commissione non ha invece ritenuto di dover escludere anche la “NEXT” per aver presentato una offerta di partecipazione del Comune agli introiti pari al 6%, in violazione della base minima del 10% espressamente prescritta dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 21 marzo 2017 e dall’avviso pubblico.

Nel valutare invece la “proposta tecnico-qualitativa” di entrambe le offerte rimanenti, la Commissione ha dato un punteggio maggiore alla “COMUNICANDO LEADER” per quanto riguarda sia i “Lavori svolti negli ultimi 5 anni in pubblicità” (voto medio di 12 contro l’8,66 dato alla “NEXT”) che la “Esperienza nella conduzione degli impianti pubblicitari” (voto unanime di 10 contro il voto medio di 4,66 dato alla “NEXT”): ciò nonostante ad aggiudicarsi l’appalto è stata la “NEXT” perché ad essa è stato dato un maggiore punteggio per quanto riguarda sia il “Portafoglio clienti” (voto medio di 13 contro il voto medio di 7 dato alla “COMUNICANDO LEADER”) che per il “Progetto di installazione e utilizzo degli impianti” (voto unanime di 40 contro il voto medio di 31,33 dato alla “COMUNICANDO LEADER”).

La differenza esorbitante di quasi 9 punti riguardo al “Progetto di installazione e utilizzo degli impianti” ha portato la “NEXT” a vincere con un scarto di due soli punti.

Nella sentenza breve del TAR n. 4796 del 6 marzo 2018 viene attribuito alla “NEXT” «di aver partecipato alla procedura di selezione pubblica successivamente bandita dal Comune stesso “volta all’individuazione di un soggetto interessato ad ottenere l’autorizzazione per l’installazione di impianti pubblicitari della dimensione di ml 2x1, bifacciali, da collocare in coppia su ogni palo della pubblica illuminazione” in determinate vie della città (per un totale di circa 600 pali), per la durata “delle autorizzazioni per gli impianti pubblicitari di cui al Codice della Strada, ovvero 3 anni rinnovabili”, classificandosi al primo posto in graduatoria».

6 – Nella sentenza breve del TAR n. 4796 del 6 marzo 2018 viene attribuito alla “NEXT” *«di aver, quindi, inviato agli Uffici tutta la documentazione richiesta dall’Amministrazione, facendo istanza di rilascio della prescritta autorizzazione all’installazione degli impianti e manifestando la propria disponibilità al versamento anticipato della tassa pubblicitaria».*

7 – Ma con Nota VAS prot. n. 18 del 19 ottobre 2017 il sottoscritto ha chiesto all’amministrazione comunale di voler accertare i vizi di legittimità di una serie di impianti pubblicitari che ha evidenziato in un documento allegato, fra i quali è stato ricompreso anche il cosiddetto “bando dei gonfaloni” riguardo al quale sono state rilevate – testualmente – le seguenti irregolarità: *«A quest’ultimo riguardo si fa presente che il formato di mt. 2 x 1 non risulta previsto nel vigente “Regolamento Comunale per la disciplina dei mezzi pubblicitari”, così come non risulta nemmeno che si possano installare non meglio definiti “impianti pubblicitari” bifacciali ed in coppia “su ogni palo della pubblica illuminazione”, ubicato su 22 strade, per un totale che è stato stimato in 600 pali.*

L’art. 2 del Regolamento, che è dedicato alle “Caratteristiche comuni dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari”, fa riferimento a “strutture di sostegno e di fondazione”, lasciando

chiaramente intendere che ogni impianto pubblicitario deve essere saldamente ancorato a terra e non può quindi essere sospeso a mò di gonfalone.

L'art. 10 del Regolamento prevede "striscioni, stendardi e bandiere", rimandando per le loro caratteristiche "all'art.51, comma 10 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada", il quale dispone che "l'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli.

L'esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali.

L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso.

Per gli striscioni, le locandine e gli stendardi, le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste dai commi 2 e 4 si riducono rispettivamente a 50 m ed a 12,5 m."

.... fra i due contendenti rimasti è stato aggiudicato all'unanimità il massimo punteggio al "progetto di installazione e utilizzo degli impianti" (inteso come maggior numero presunto di clienti), proposto dalla ditta "Next" di Nettuno che però riconosce una percentuale di partecipazione economica riconosciuta al Comune del solo il 6%, rispetto al 10% offerto invece dalla ditta scartata "Comunicando Leader" di Guidonia.

Ma sia il Dott. Luigi D'Aprano che i tre membri della Commissione aggiudicatrice non hanno a loro volta preso nella benché minima considerazione che sul piano delle procedure la "zona centrale", che per ammissione della stessa ditta "Next" verrà abbracciata dai suoi impianti pubblicitari, oltre che ricadere all'interno del vincolo paesaggistico della fascia costiera di Nettuno, è sottoposta anche al vincolo paesaggistico degli insediamenti urbani storici e territori contermini, individuati dallo stesso PTPR come immobili e aree tipizzati, disciplinati dall'art. 43 delle Norme.

Il PTPR destina l'area vincolata a "paesaggio dei Centri e Nuclei Storici con relativa fascia di rispetto di 150 metri".

Il suddetto paesaggio è disciplinato dall'art. 29 delle Norme del PTPR che al paragrafo 5.5 del Tabella C dispongono che all'interno dei confini di tale paesaggio non sono consentiti i cartelloni pubblicitari.

In considerazione di tutte le difformità di tali impianti con il vigente Regolamento Comunale si chiede agli Uffici competenti di sospendere l'iter del suddetto bando per verificarne comunque tutti gli eventuali vizi di legittimità, provvedendo comunque – nel caso si intendesse andare avanti – a richiedere il rilascio preventivo ed obbligatorio della autorizzazione paesaggistica per ognuno dei presunti 600 impianti pubblicitari, che spetta al Comune nell'esercizio della subdelega consentita dalla legge regionale n. 59 del 19 dicembre 1995, ma che ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) è obbligatoriamente subordinata al parere della competente

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Roma la provincia di Viterbo e l'Etruria meridionale».

8 – Il 3 novembre 2017 il Dirigente dell'Area Economico Finanziaria, Dott. Luigi D'Aprano (che ha fatto da Presidente della Commissione aggiudicatrice) ha chiesto chiarimenti all'Ufficio Tecnico dando una «***diversa valutazione interpretativa del Regolamento in vigore ... in merito alla definizione dell'impianto pubblicitario proposto dalla ditta Next***».

Dal momento che era il bando a stabilire sia le dimensioni di ogni impianto pubblicitario sia dove andassero installati, non dovrebbe essere stata la "Next a proporre e definire il modello di impianto pubblicitario, a meno che con la suddetta espressione non si sia voluto fare riferimento al "***progetto di affissione di banner pubblicitari ai lampioni della luce della città***" proposto dalla "Next" il 2 febbraio 2017.

9 – **Con nota prot. n. 67033 del 30.11.2017 (il cui contenuto è stato riportato nella sentenza del TAR n. 4796/2018) il Dott. Benedetto Sajeve ha confermato tutte le censure segnalate dalla associazione VAS: «Gli impianti pubblicitari rappresentati e descritti nell'offerta della ditta Next srl presentano estremi costruttivi e caratteristiche che li diversificano dai classici standard, che sono privi di elementi e componenti che ne danno rigidità.**

Premesso quanto sopra, se come da Lei indicato nella richiamata nota, trattasi di standardi, si fa presente che il regolamento prevede l'esposizione di "standardi" solo in occasione di manifestazioni, iniziative commerciali o eventi pubblici, limitatamente al periodo dell'iniziativa, per 7 (sette) giorni prima dell'inizio della manifestazione, sino a 24 ore dopo il termine: il messaggio pubblicitario non può comunque rimanere esposto per più di 90 (novanta) giorni (cfr. l'art. 10 – Caratteristiche degli Impianti – Tabella "Standardi e bandiere").

Per ultimo si evidenzia che l'art. 10 del regolamento non prevede nell'ambito 1 (non definito fisicamente) il posizionamento di impianti pubblicitari di nessun genere, compresi gli standardi e/o bandiere.

Si ritiene che l'ambito 1 interessi proprio la zona centrale, "borgo e fascia costiera", zona interessata principalmente dalla installazione degli impianti pubblicitari in oggetto.»

Il Dott. Benedetto Sajeve ha nella sostanza messo in discussione il parere favorevole rilasciato proprio dal Dott. Luigi D'Aprano in merito alla presunta regolarità tecnica dell'avviso pubblico e del conseguente appalto.

10 – Come riportato sempre nella sentenza del TAR n. 4796/2018, per posta elettronica certificata trasmessa il 5 dicembre 2017 il Dirigente dell'Area Economico Finanziaria Dott. Luigi D'Aprano ha comunicato alla "NEXT" il diniego dell'autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari da collocare su pali della pubblica illuminazione, motivandolo presumibilmente con il parere negativo espresso dal Dott. Benedetto Sajeve il 30/11/2017.

11 – Con nota del 7 dicembre 2017 il Segretario Generale del Comune di Nettuno, Dott. **Alberto Vinci** ha risposto alla associazione VAS facendo presente che *«il procedimento si è concluso con un diniego di autorizzazione in virtù del parere negativo espresso dall’Ufficio Tecnico comunale»* competente.

12 – Non essendo a conoscenza a quel momento della nota dell’Ufficio Tecnico del 30.11.2017, con Nota VAS prot. n. 33 del 9 dicembre 2017 il sottoscritto ha fatto presente al Dott. Alberto Vinci quanto segue: *«Si chiede di sapere quale sia questo Ufficio Tecnico e con quale motivazione abbia espresso parere negativo in data che dovrebbe essere ad ogni modo successiva non solo alla procedura di selezione pubblica decisa dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 40 del 21 marzo 2017, ma anche e soprattutto alla decisione presa il 27 giugno 2017 dalla apposita Commissione aggiudicatrice che ha scelto la S.r.l. “Next”: un “parere” di tipo preventivo ed obbligatorio come questo doveva essere preso a monte e non a valle dell’intera procedura, PER EVITARE SE NON ALTRO CONTENZIOSI DA PARTE DELLA DITTA CHE SI È AGGIUDICATO IL BANDO.*

Si chiede inoltre di sapere quale sia precisamente l’Ufficio che ha deciso il diniego dell’autorizzazione ad installare questa particolare forma di affissione pubblicitaria.

Si chiede infine di far sapere più specificatamente le forme ed i modi con cui si sarebbe concluso questo procedimento, che a giudizio di questa associazione dovrebbe essere formalizzato con apposita deliberazione della Giunta comunale con l’annullamento motivato del bando da lei stessa voluto.

Come espressamente assicurato dalla stessa nota del Segretario Generale, questa associazione rimane in attesa di essere “noviziata sulle ulteriori azioni che sull’oggetto verranno adottate”».

13 – Con nota del 20 dicembre 2017 il Segretario Generale Dott. Alberto Vinci ha fatto sapere alla associazione VAS che *«relativamente alla procedura che ha concluso l’iter per la selezione di un soggetto installatore di impianti pubblicitari, si rammenta che la Giunta è organo di indirizzo e non organo gestionale».*

In allegato alla suddetta nota è stato allegato il referto del nucleo di Polizia Locale del 19.12.2017 con cui viene fatto sapere al riguardo che *«il servizio non è in grado di fornire informazioni su eventuali azioni intraprese dall’area comunale di competenza».*

Si mette in grande risalto che il suddetto referto è stato sottoscritto anche dal Maggiore Franco Paolini, che ha fatto parte della Commissione che ha aggiudicato il bando alla NEXT.

14 – Con nota VAS prot. n. 1 del 12 gennaio 2018 il sottoscritto ha replicato nel seguente modo: *«Stando alle notizie fin qui fornite “il procedimento si è concluso con un diniego di autorizzazione in virtù del parere negativo espresso dall’Ufficio Tecnico comunale” competente: questa associazione aveva chiesto “di sapere quale sia questo Ufficio Tecnico e con quale motivazione abbia espresso parere negativo”, “quale sia precisamente l’Ufficio*

che ha deciso il diniego dell'autorizzazione ad installare questa particolare forma di affissione pubblicitaria" ed infine di far conoscere "più specificatamente le forme ed i modi con cui si sarebbe concluso questo procedimento, che a giudizio di questa associazione dovrebbe essere formalizzato con apposita deliberazione della Giunta comunale con l'annullamento motivato del bando da lei stessa voluto".

Senza rispondere a nessuno dei tre suddetti quesiti, il Segretario Generale ed il Dirigente della Polizia Locale hanno genericamente rammentato che "la Giunta è organo di indirizzo e non organo gestionale".

Si rammenta a nostra volta che proprio l'indirizzo di dare avvio alla procedura di selezione pubblica è stato deciso dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 40 del 21 marzo 2017, cui dovrebbe spettare per deduzione logica anche l'indirizzo di annullare o comunque di fare annullare, l'esito del bando che si è aggiudicato la S.r.l. "Next", motivandone le ragioni.

Si reiterano pertanto le suddette richieste, con preghiera di precisare quale sia l'organo gestionale cui spetterebbe l'annullamento del bando con specifico atto formale.»

15 – Il 15 febbraio 2018 la S.r.l.s. "NEXT" ha depositato il ricorso al TAR n. 1776 con cui ha chiesto l'annullamento previa sospensione della nota del 5 dicembre 2017 del diniego dell'autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari comunicato con la nota del 5 dicembre 2017, nonché «*di ogni altro atto, antecedente o consequenziale, e/o comunque connesso, presupposto o coordinato con l'atto impugnato, ivi compresa, per quanto occorrer possa, la nota dell'Ufficio Tecnico prot. n. 67033 del 30.11.2017*».

16 – Con Sentenza n. 4796 del 6 marzo 2018 la Seconda Sezione Bis del TAR del Lazio ha accolto il ricorso della NEXT ed ha annullato «*il provvedimento impugnato, mandando all'Amministrazione Comunale di riesaminare l'istanza della ricorrente secondo i principi suindicati*»: è stata riconosciuta la violazione dell'art. 10 Bis della legge n. 241/1990, ai sensi del quale «*nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda*».

16 – Con nota del 9 febbraio 2018 il Comune di Nettuno ha dato risposta alla associazione VAS senza entrare nel merito dell'annullamento del bando.

Nell'ignoranza a quel momento della sentenza breve del TAR del Lazio, con nota VAS prot. n. 8 del 28 marzo 2018 il sottoscritto ha replicato al riguardo nel seguente modo: «*Tanto nella nota del Segretario Generale del 9 febbraio 2018 quanto nella allegata relazione di servizio del nucleo di Polizia Locale del 30 gennaio 2018 non si fa alcun cenno al riguardo e quindi non si dà risposta alla richiesta di questa associazione di precisare quale sia l'organo gestionale cui spetterebbe l'annullamento del bando con specifico atto formale.*

Risulta a questa associazione che la Next S.r.l. ha fatto ricorso al TAR contro il Comune di Nettuno, impugnando presumibilmente il parere negativo espresso dal competente Ufficio Tecnico comunale: il Comune di Nettuno dovrà quanto meno motivare nell'ambito di tale procedimento le ragioni di un parere acquisito dopo l'aggiudicazione del bando e formalizzarne in qualche modo il suo annullamento, fornendone le ragioni.»

17 – Con nota del 17 aprile 2018, a firma del Dirigente della Polizia Locale Dott. **Antonio Arancio** e del Maresciallo Maggiore **Massimo De Marco** (come Responsabile del Procedimento), è stata comunicata alla associazione VAS la seguente risposta: *«Contro il ricorso al TAR promosso dalla NEXT, il Comune si è costituito in giudizio, affidando regolare incarico ad un legale esperto in materia, sarà sua cura formulare la migliore difesa dell'ente».*

18 – In data 2 maggio 2018 la senatrice **Loredana De Petris** ha presentato una interrogazione al Ministro dell'Interno (4-00070) in cui fra l'altro si fa presente che *«la segnalazione di VAS evidenziava i vizi di legittimità del cosiddetto "bando per gonfaloni", promosso dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 40 del 21 marzo 2017, di cui è stato comunicato a VAS l'annullamento, senza dimostrare l'atto amministrativo che abbia formalizzato un tale provvedimento: la ditta "Next" Srl, che ha vinto il bando, ha nel frattempo fatto ricorso al TAR contro il Comune»* ed ha chiesto *«se non ritenga necessario ed urgente esercitare i controlli di competenza sugli organi del Comune di Nettuno, con particolare riferimento al settore delle affissioni pubblicitarie, anche al fine di valutare l'eventuale sussistenza di comportamenti omissivi di rilievo associativo che possano incidere negativamente sulla correttezza e sulla trasparenza delle attività amministrative».*

19 – Il 3 maggio 2018 il Sindaco di Nettuno **Angelo Casto** è stato sfiduciato da 13 consiglieri comunali, di cui 4 della maggioranza, per i quali fra i motivi non ultimi che hanno portato alla firma del documento di sfiducia presso un notaio sembra esserci anche il cosiddetto "bando dei gonfaloni".

20 - Nella mattinata dell'11 maggio 2018 si sono presentati al Comune di Nettuno gli investigatori del commissariato di Polizia che hanno acquisito gli atti di due importanti filoni di indagini, il primo dei quali riguarda la "Next".

21 - Come riportato il 12 maggio 2018 sul quotidiano "Il Clandestino" *«gli investigatori del Commissariato hanno acquisito tutte le carte del Bando, i pareri e anche una serie di comunicazioni interne tra la Next e i vertici dell'Amministrazione».*

Comunicazioni relative sia alla presentazione del progetto che ad accordi presi e poi non rispettati.

La documentazione è stata inviata in Procura per le valutazioni del caso e per capire come mai l'iter si sia spinto fino alla fine, senza i necessari presupposti».

In questo quadro di fondo il 7 maggio scorso si è insediata in qualità di Commissario Prefettizio la S.V., che è ora chiamata a decidere da un lato riguardo a quanto disposto dalla sentenza del TAR del Lazio n. 4796 del 6 marzo 2018, dall'altro lato riguardo a quanto dispone in particolare il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei mezzi pubblicitari, ma da un altro lato ancora anche riguardo al più totale rispetto in generale della legalità in considerazione soprattutto delle indagini di carattere penale che sono in corso sull'intera vicenda.

Nella sentenza del TAR viene affermato che il «**progetto corrispondeva pienamente alle prescrizioni del bando**» di cui sarebbero state specificate «**anche le caratteristiche tecniche dei cd "stendardi" e le zone della città dove avrebbero dovuto essere apposti**»: si fa presente al riguardo che non risulta che si parli espressamente di "stendardi" né nella deliberazione n. 40/2017 né nell'avviso pubblico né nel verbale della Commissione aggiudicatrice.

Il termine "stendardi" o "gonfalon" è venuto fuori solo dopo che la S.r.l.s. "Next" si è aggiudicata il bando e sulla sua pagina facebook nel mese di agosto del 2017 ha pubblicato dei post con l'immagine di due "stendardi" o "banner" (come da lei stessa chiamati e proposti il 2/02/2017) affissi ad un palo della luce, corredata dallo slogan "ALZA GLI OCCHI CI SARAI ANCHE TU!".

Quand'anche si voglia considerare che - in base al combinato disposto dagli art. 3 e 10 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei mezzi pubblicitari - ai pali della illuminazione pubblica possono essere installati solo "STENDARDI-BANDIERE", questa particolare tipologia di impianto pubblicitario - se di dimensioni inferiori o uguali a 3 mq. - non è comunque ammessa nell'ambito n. 1 del territorio comunale nemmeno nelle dimensioni dei 2 mq. previsti dall'art. 7 del Regolamento: come riconosciuto anche dal Dott. Benedetto Sajevo nella sua nota prot. n. 67033 del 30.11.2017, l'ambito n. 1 corrisponde al centro storico di Nettuno ("borgo e fascia costiera") soggetto per di più ad un doppio vincolo paesaggistico che comporta la preventiva ed obbligatoria acquisizione della "autorizzazione paesaggistica" per ognuno degli "stendardi" che non verrebbe comunque rilasciata per il divieto di affissione pubblicitaria prescritto dall'art. 29 delle Norme del PTPR.

Ne deriva che non si può prendere in considerazione nemmeno la disponibilità dichiarata dalla S.r.l.s. "Next" nel testo della sentenza del TAR «**ad adeguare il concreto svolgimento dell'attività di promozione a tutte le norme eventualmente dettate in materia (come quelle sulla temporaneità delle installazioni)**», ipotizzando di concedere una installazione di "stendardi" per 90 giorni al massimo.

Dal momento che la sentenza del TAR n. 4796 del 6 marzo 2018 ha accolto il ricorso per violazione dell'art. 10 Bis della legge n. 241/1990, per ottemperare anche se a posteriori al dettato normativo, si chiede alla S.V. se non ritenga opportuno far comunicare alla S.r.l.s.

“Next” i motivi tecnici che ostano in modo inderogabile all'accoglimento della istanza di rilascio della prescritta autorizzazione all'installazione degli impianti: a spiegare le ragioni anche giuridiche per cui non c'è nessuna possibilità di *«adeguarsi alle prescrizioni dettate dal regolamento»* dovrebbe essere il Dirigente del Corpo di Polizia Locale ed in particolare il Maggiore Franco Paolini che ha fatto parte della Commissione aggiudicatrice, ma che risulta aver curato anche l'istruttoria tecnica di molte richieste di autorizzazione alla installazione di nuovi impianti pubblicitari o alla ricollocazione di quelli esistenti.

Dal momento che la sentenza del TAR n. 4796/2018 ha annullato *«il provvedimento impugnato, mandando all'Amministrazione Comunale di riesaminare l'istanza della ricorrente»*, la verifica di tutto il procedimento porta alla conclusione che non può essere presa in considerazione nessuna possibilità di autorizzazione alla S.r.l.s. “Next” non solo per i motivi “tecnici” sopra detti, ma anche e soprattutto perché – malgrado che nel testo della sentenza venga dichiarato che il *«progetto corrispondeva pienamente alle prescrizioni del bando»* - non sembra essere stata presa in esame la *«base minima di partecipazione del 10%»* che era espressamente prescritta dalla deliberazione n. 40/2017 e conseguentemente dall'avviso pubblico, ma che non è stata rispettata dall'offerta della “Next”.

Nel rispetto di quanto sancito dall'art. 97 della Costituzione, si chiede alla S.V. se non ritenga opportuno esigere l'esercizio del potere di autotutela da parte del Dott. Luigi D'Aprano, del Maggiore Franco Paolini e dell'Arch. Stefano Bernicchia che hanno fatto parte della Commissione aggiudicatrice ed a cui spetta quindi il compito di annullare il verbale del 26 giugno 2017, riconoscendo che l'offerta presentata dalla S.r.l.s. “Next” non rispettava i requisiti di partecipazione al bando.

Quest'ultimo aspetto, da inquadrare anche nell'ambito della indagine penale in corso, dovrebbe garantire l'amministrazione comunale dal rischio di una richiesta di risarcimento danni da parte della S.r.l.s. “Next” ed essere portato a motivazione principale e quasi esclusiva del *«dover previamente agire in autotutela sulla gara espletata»*, di cui il TAR ha lamentato il mancato provvedimento che può però e deve essere emanato *a posteriori* sempre nel rispetto di quanto sancito dall'art. 97 della Costituzione.

Si chiede in conclusione alla S.V. di voler prendere in considerazione l'opportunità se non la ineludibile necessità di esercitare a sua volta il potere di autotutela per annullare la deliberazione n. 40 del 21/03/2017, evidenziandone tutti i vizi di legittimità nel pieno rispetto del 1° comma dell'art. 3 della legge n. 241/1990, dandone cioè con apposita deliberazione assunta nelle veci del Sindaco e della Giunta Comunale una ampia motivazione che *«deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria»*, istruttoria che non può non arrivare in conclusione all'accertamento di tutti i vizi di legittimità del provvedimento deliberato dalla Giunta Comunale.



CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA

Via Orte n. 12 – 00189 Roma
Tel. 333 9797338 – Fax 06 33263014
E-mail: circolo.vas.roma@gmail.com
E-mail certificata: vas.roma@pec.it

Sperando di avere portato un contributo utile, si rimane in attesa di un cortese riscontro scritto che si richiede ai sensi degli artt. 2, 3, 9 e 10 della legge n. 241/1990,.

Distinti saluti.

Roma, 28 maggio 2018